

GUIDA

Le sanzioni nella previdenza complementare

Cosa c'è in questa guida

Le domande di base	1
Le violazioni sanzionabili	2
Il procedimento sanzionatorio	6
Il pagamento della sanzione	9

www.covip.it

Cos'è la COVIP ?

La COVIP (Commissione di Vigilanza sui fondi pensione) è l'Autorità pubblica che vigila sulle forme pensionistiche complementari, con lo scopo di assicurare la sana e prudente gestione delle stesse, il buon funzionamento del sistema e la tutela degli iscritti e dei beneficiari. La COVIP è, tra l'altro, competente ad applicare sanzioni amministrative nei riguardi di coloro che risultano aver violato le norme in materia di previdenza complementare.

Cos'è una sanzione amministrativa ?

La sanzione amministrativa è il provvedimento previsto dalla legge in conseguenza della violazione di una norma giuridica che costituisce illecito amministrativo.

La sanzione amministrativa è generalmente di tipo pecuniario e la sua applicazione impone al trasgressore il pagamento di una somma di denaro.

Perché questa Guida ?

Con questa Guida la COVIP, seguendo un'impostazione nei rapporti con le forme vigilate ispirata alla maggiore trasparenza possibile, intende illustrare in forma organica le violazioni che, nel settore della previdenza complementare, sono soggette a sanzione pecuniaria e le modalità seguite per l'applicazione delle stesse.

A chi è rivolta questa Guida ?

Con questa Guida, la COVIP si rivolge principalmente a tutti coloro che, nello svolgimento dell'attività di amministrazione e vigilanza sulle forme pensionistiche complementari, sono tenuti ad applicare le disposizioni previste in materia. Essi infatti devono tenere presente che il mancato rispetto di talune previsioni normative del settore può dar luogo all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da parte dell'Autorità di vigilanza.

Le violazioni sanzionabili

Fonti normative

Le sanzioni amministrative in materia di previdenza complementare sono disciplinate nell'art. 19-*quater* del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005.

Sanzioni applicabili

L'art.19-*quater* del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 prevede vari illeciti amministrativi e stabilisce anche l'importo minimo e massimo della sanzione pecuniaria per ogni fattispecie. Le sanzioni amministrative applicabili da parte di COVIP sono le seguenti:

- sanzione da euro 5.000 a euro 25.000 nei riguardi di coloro che, nel termine prescritto, non ottemperano, in tutto o in parte, alle richieste della COVIP, ovvero ritardano l'esercizio delle sue funzioni;

- sanzione da euro 500 a euro 25.000 nei riguardi di coloro che non rispettano le:

- principali disposizioni normative contenute nel decreto legislativo n. 252 del 2005. Sono tali le violazioni dell'art. 5 (organi dei fondi pensione e responsabile), dell'art. 6 (regime delle prestazioni e modelli gestionali), dell'art. 7 (banca depositaria) dell'art. 11 (erogazione delle prestazioni), dell'art. 14 (cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità), dell'art. 15 (vicende dei fondi pensione), dell'art.15-*bis* (attività transfrontaliera) e dell'art. 20 (fondi preesistenti).
- disposizioni generali (es. regolamenti, istruzioni, ecc.) o particolari (riguardanti, cioè, un singolo fondo pensione) emanate dalla COVIP in base agli articoli sopra citati del decreto legislativo n. 252 del 2005 o all'art.19 del medesimo decreto, relativo ai compiti della COVIP;
- norme in tema onorabilità e professionalità, incompetenza e decadenza, contenute in apposito decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali;
- norme in tema di limiti agli investimenti e ai conflitti di interesse,

contenute in apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

- norme riguardanti le forme pensionistiche preesistenti, contenute in apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

- sanzione da euro 2.600 a euro 15.500 in caso di omessa comunicazione della sopravvenuta variazione delle condizioni di onorabilità, entro 15 giorni dal momento in cui si è venuti a conoscenza degli eventi e delle relative situazioni.

Principi applicabili

Alle sanzioni amministrative in materia di previdenza complementare si applicano i principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, che contiene una disciplina organica della materia degli illeciti amministrativi.

I principi più rilevanti sono i seguenti:

- il “principio di legalità” secondo il quale la condotta illecita e la sanzione amministrativa devono essere disciplinate da una legge od atto avente forza di legge (legge ordinaria, decreti legge, decreti legislativi).

Tale riserva, però è relativa: è possibile infatti prevedere sanzioni amministrative anche per violazioni di norme secondarie, nel caso in cui sia la stessa legge a consentirlo;

- il “principio di colpevolezza” secondo il quale un soggetto è considerato autore di un illecito amministrativo se, sotto il profilo dell'elemento psicologico, ha agito con dolo (con coscienza e volontà di commettere l'illecito) o, quantomeno, con colpa (senza la volontà di commettere l'illecito, ma con negligenza, imprudenza o imperizia ovvero non osservando leggi, regolamenti, ordini o discipline). Spetta al trasgressore dimostrare l'assenza di colpa, in quanto, in tema di sanzioni amministrative, sussiste una presunzione di colpa.

- il “principio del concorso di persone” in base al quale se l'illecito amministrativo è commesso da più soggetti ciascuno soggiace alla sanzione prevista. Il concorso può essere commissivo, mediante azione, o omissivo, mediante omissione, se l'autore dell'illecito resti inerte di fronte all'obbligo giuridico di impedire un evento.

Come si determina l'entità delle sanzioni

Gli elementi che influiscono nella determinazione di una sanzione sono:

- la diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto;
- le specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo e vigilanza;
- il vantaggio che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce.

Si tiene inoltre conto della gravità in concreto della violazione, dell'intensità del dolo o del grado della colpa e dell'eventuale eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione da parte dell'agente.

Sanzione accessoria

Nei casi di maggiore gravità i componenti degli organi collegiali e il responsabile della forma pensionistica possono essere dichiarati decaduti dall'incarico da parte della COVIP.

Chi può essere sanzionato dalla COVIP

La COVIP può applicare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei componenti degli organi che amministrano e controllano le forme pensionistiche complementari, dei responsabili delle forme stesse, dei liquidatori e dei commissari incaricati delle procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa dei fondi pensione.

Gli enti sono responsabili, in solido con i soggetti che hanno compiuto la violazione, del pagamento della sanzione. Gli stessi enti possono rivalersi nei confronti dei responsabili della violazione, per l'intero importo della sanzione pagata.

Il pagamento della sanzione, pertanto, può essere richiesto per intero, in via alternativa, ai seguenti soggetti:

- solo all'autore della violazione;
- solo all'ente in qualità di responsabile in solido;
- ad entrambi i soggetti (autore della violazione e responsabile in solido).

Il procedimento sanzionatorio

Fonti normative

Nel sistema della previdenza complementare il procedimento sanzionatorio è disciplinato dal “Regolamento in materia di procedure sanzionatorie” approvato dalla COVIP con Deliberazione del 30 maggio 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 7 giugno 2007).

Le fasi del procedimento sanzionatorio distinzione tra istruttoria e decisione finale

A garanzia dell'imparzialità della decisione finale il legislatore impone di tenere distinti i soggetti che si occupano di istruire la pratica da quelli che devono decidere sulla determinazione finale della sanzione (art. 24, comma 1, legge n. 262 del 28 dicembre 2005).

Per la COVIP ciò significa che la fase istruttoria del procedimento di applicazione delle sanzioni amministrativa è di competenza degli Uffici, mentre la decisione finale spetta alla Commissione, l'organo di vertice della COVIP.

Accertamento della violazione

L'accertamento della violazione si intende compiuto nel momento in cui la COVIP ha acquisito e valutato tutti i dati indispensabili per qualificare il comportamento quale violazione normativa e valutare l'esistenza di una condotta colposa o dolosa sanzionabile.

Se l'irregolarità è stata rilevata nel corso di un'ispezione, l'accertamento della violazione si intende compiuto nel giorno in cui si conclude l'accertamento ispettivo. La conclusione dell'accertamento ispettivo è comunicata al soggetto ispezionato.

Nel caso in cui gli atti relativi alla violazione siano trasmessi alla COVIP con provvedimento dell'autorità giudiziaria, l'accertamento si intende compiuto nel giorno di ricezione del predetto provvedimento.

Lettera di contestazione

Il procedimento sanzionatorio inizia con la comunicazione delle violazioni riscontrate dalla COVIP nell'esercizio della sua attività di vigilanza.

La lettera di contestazione della violazione, firmata dal Direttore generale, o in sua assenza da un Direttore centrale, viene notificata entro 90 giorni dall'accertamento della violazione.

Se il soggetto risiede all'estero la notifica avviene entro 180 giorni dall'accertamento.

Controdeduzioni e audizioni

I soggetti ritenuti responsabili delle violazioni possono presentare controdeduzioni entro 60 giorni dalla notifica della lettera di contestazione.

Entro lo stesso termine, possono chiedere di essere sentiti, personalmente o attraverso loro rappresentanti, dal responsabile del procedimento sanzionatorio. Le dichiarazioni rese in sede di audizione sono riportate in apposito verbale.

Il Responsabile del procedimento sanzionatorio è il responsabile della Direzione competente a vigilare sul fondo pensione interessato dalla sanzione.

Esame delle controdeduzioni e delle dichiarazioni rese in sede di audizione

Gli Uffici della COVIP esaminano le controdeduzioni e le dichiarazioni rese in sede di audizione, al fine di verificare se il comportamento che ha formato oggetto della lettera di contestazione sia in effetti da sanzionare.

La fase istruttoria, di competenza degli Uffici della COVIP, si conclude con la trasmissione alla Commissione del fascicolo completo unitamente ad una proposta di applicazione della sanzione o di archiviazione.

Provvedimento di irrogazione della sanzione

La Commissione decide l'applicazione della sanzione ovvero l'archiviazione, con provvedimento motivato, entro 180 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni ovvero dalla data dell'audizione se successiva.

Il provvedimento è, invece, adottato dalla Commissione entro 240 giorni dalla notifica della lettera di contestazione se il soggetto non presenta controdeduzioni, nei termini, e non chiede di essere sentito.

Il provvedimento sanzionatorio è, poi, notificato ai soggetti interessati entro i successivi 60 giorni. A coloro che risiedono all'estero, il provvedimento è notificato entro i successivi 90 giorni.

Forme di pubblicità

Il provvedimento sanzionatorio adottato dalla COVIP è pubblicato, per estratto, sul Bollettino della stessa.

Il pagamento della sanzione

P a g a m e n t o d e l l a s a n z i o n e

Le modalità e i termini di pagamento sono indicate nel provvedimento di applicazione della sanzione.

L'interessato deve inoltrare tempestivamente agli Uffici della COVIP copia della ricevuta del pagamento effettuato.

Gli importi delle sanzioni sono versati su un conto intestato all'Erario. Alla COVIP competono unicamente i rimborsi delle spese sostenute per la procedura sanzionatoria.

Se il pagamento non viene effettuato nei termini si provvede alla riscossione coattiva tramite ruoli.

La presentazione dell'eventuale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio-sede di Roma non sospende l'esecuzione del provvedimento sanzionatorio.

Guida aggiornata a dicembre 2010